

**Dipartimento:** DIPARTIMENTO SOCIALE

**Direzione Regionale:** POLITICHE DELLA PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO

**Area:** SANITA' VETERINARIA

## DETERMINAZIONE




N. **D3704** del **27 OTT. 2008**

Proposta n. 16127 del 13/10/2008

**Oggetto:**

Indicazioni inerenti l'applicazione della O.M. 1 Agosto 2008, deroga al divieto di utilizzo di volatili appartenenti agli ordini degli anseriformi e caradriformi nell'attività venatoria, a modifica dell'OM 21 dicembre 2007.

**Proponente:**

Estensore	D'ORAZIO ALBERTO	
Responsabile del procedimento	UGO DELLA MARTA	
Responsabile dell' Area	U. DELLA MARTA	
Direttore Regionale	VICARIO A. VITAGLIANO	
Direttore Dipartimento	DIRET. PROT. G.MAGRINI	
Protocollo Invio		<b>XI.123937/44/02 DEL 27 OTT. 2008</b>
Firma di Concerto		

**Oggetto: Indicazioni inerenti l'applicazione della O.M. 1 Agosto 2008, deroga al divieto di utilizzo di volatili appartenenti agli ordini degli anseriformi e caradriformi nell'attività venatoria, a modifica dell'OM 21 dicembre 2007**

## **IL DIRETTORE PRO-TEMPORE DEL DIPARTIMENTO SOCIALE**

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002 n.1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta";

Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute del 26 agosto 2005, recante misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffuse dei volatili da cortile, come modificata dall'ordinanza ministeriale del 10 ottobre 2005;

Vista l' Ordinanza del Ministro della Salute del 19 ottobre 2005 recante "Misure ulteriori di polizia veterinaria contro l'influenza aviaria";

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 1080 del 29 novembre 2005 avente per oggetto : "Misure di prevenzione dell'Influenza aviaria sul territorio regionale e istituzione della consulta regionale per il coordinamento delle iniziative previste."

Preso atto che la medesima DGR da mandato alla allora Direzione Regionale Tutela della Salute Sistema Sanitario regionale, tra le altre cose, di **adottare tutti gli atti necessari a garantire l'attuazione delle disposizioni ministeriali e comunitarie sul territorio regionale,**

Vista l'Ordinanza 1 agosto 2008 avente per oggetto: **"deroga al divieto di utilizzo di volatili appartenenti agli ordini degli anseriformi e caradriformi nell'attività venatoria, a modifica dell'OM 21 dicembre 2007"**

Ravvisata la necessità di fornire indicazioni operative in merito all'applicazione dell'Ordinanza 1 agosto 2008,

Visto il documento predisposto a tale scopo dall'Area di Sanità Veterinaria denominato : **"Indicazioni inerenti l'applicazione della O.M. 1 Agosto 2008, deroga al divieto di utilizzo di volatili appartenenti agli ordini degli anseriformi e caradriformi nell'attività venatoria, a modifica dell'OM 21 dicembre 2007"**

Ritenuto di approvare tale documento demandando ai Servizi veterinari delle ASL ed agli uffici caccia delle province del territorio regionale, la vigilanza della corretta attuazione sia delle norme sanitarie che di quelle relative alla situazione anagrafica degli allevamenti, nonché della corrispondenza delle informazioni disponibili presso i Servizi Veterinari e gli Uffici Provinciali e la situazione reale dell'allevamento.

## **DETERMINA**

Di approvare il documento denominato : “Indicazioni inerenti l’applicazione della O.M. 1 Agosto 2008, deroga al divieto di utilizzo di volatili appartenenti agli ordini degli anseriformi e caradriformi nell’attività venatoria, a modifica dell’OM 21 dicembre 2007”, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale

Di demandare ai Servizi veterinari delle ASL ed agli uffici caccia delle province del territorio regionale, la vigilanza della corretta attuazione sia delle norme sanitarie che di quelle relative alla situazione anagrafica degli allevamenti, nonché della corrispondenza delle informazioni disponibili presso i Servizi Veterinari e gli Uffici Provinciali e la situazione reale dell’allevamento.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

**IL DIRETTORE PRO-TEMPORE DEL DIPARTIMENTO SOCIALE**

Dott. Guido Magrini



## **Allegato alla Determinazione Dipartimentale n..... del**

### **Indicazioni inerenti l'applicazione della Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali 1 Agosto 2008: utilizzo di volatili nell'attività venatoria.**

#### **PREMESSE**

Il presente documento scaturisce dalla necessità di fornire indicazioni univoche relativamente all'applicazione sul territorio regionale dell'Ordinanza Ministeriale descritta in oggetto, in modo particolare del protocollo operativo allegato al provvedimento, riguardante l'anagrafica, la tracciabilità, la rintracciabilità e la biosicurezza. Le procedure operative di seguito descritte sono state peraltro concordate con la Direzione Regionale Agricoltura e i rappresentanti degli Uffici Caccia delle Province presenti all'incontro avvenuto il 23/09/08, presso l'Assessorato Regionale Agricoltura.

#### **DEFINIZIONI**

Ai fini della registrazione, sono individuate le seguenti tipologie di detenzione di richiami vivi:

- a) detentore di richiami vivi a titolo individuale: i richiami sono detenuti e trasportati dal luogo effettivo di allevamento all'appostamento a cura del detentore nelle giornate di caccia, e possono essere utilizzati unicamente presso gli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) presso i quali il detentore è stato autorizzato a recarsi per l'intera stagione venatoria.
- b) concessionario di una azienda faunistico venatoria (AFV): i richiami sono detenuti stabilmente all'interno della AFV, sia durante la stagione venatoria che successivamente ed utilizzati nella caccia da appostamento nella medesima AFV da parte dello stesso concessionario o dei cacciatori ospiti della AFV.
- c) titolare di appostamento fisso (privato): i richiami sono detenuti stabilmente in prossimità dell'appostamento situato in uno specifico ATC ed ivi utilizzati da parte dei fruitori autorizzati a recarsi presso il medesimo appostamento.

#### **ASSEGNAZIONE CODICE AZIENDALE**

Lo strumento da utilizzarsi per l'autorizzazione all'uso dei richiami in deroga al divieto di cui all'Ordinanza 26/08/05 è l'assegnazione del codice identificativo ai detentori dei richiami, per la quale assegnazione viene allegato alla presente un modello di richiesta (Scheda 1 e relativa Scheda 1/A).

Il percorso concordato con la Direzione Regionale Agricoltura e le Province prevede in dettaglio:

- il detentore dei richiami si rivolge al Servizio Veterinario competente per territorio recando con sé ogni informazione utile a compilare la scheda 1;
- verificata la compilazione in ogni sua parte ed informato l'interessato degli impegni che stanno alla base della possibilità di usufruire della deroga al divieto di utilizzo dei volatili (Scheda 1/A), viene rilasciata copia della scheda riportante il codice aziendale, assegnato al detentore, qualora lo stesso non sia in possesso di codice aziendale per la detenzione di altre specie animali;

- il detentore quindi si reca all'Ufficio Caccia Provinciale che provvede al rilascio degli anelli identificativi dei volatili. Nella scheda viene riportato anche l'elenco dei codici degli anelli assegnati ai volatili;
- copia delle schede, contenenti l'elenco dei codici assegnati ai volatili, devono essere inviate dall'Ufficio Provinciale al Servizio Veterinario della AUSL competente per territorio, secondo cadenze concordate (es. invio settimanale/mensile delle schede);
- le informazioni contenute nella scheda verranno registrate, da parte del Servizio Veterinario della ASL in BDN,

## **TRACCIABILITA' E RINTRACCIABILITA'**

Al fine di garantire la prevenzione dell'introduzione e della diffusione della malattia, deve essere assicurata la tracciabilità e la rintracciabilità dei volatili identificati e utilizzati come richiami vivi.

In aggiunta quindi alle misure dettate dall'Ordinanza e relative alle movimentazioni ed eventuale cessione a terzi, è indispensabile prevedere una serie di misure volte a determinare una limitazione degli spostamenti degli uccelli da richiamo e contemporaneamente scongiurare variazioni della situazione anagrafica dell'allevamento durante la stagione venatoria in corso.

A tal fine il detentore dei richiami si impegna a:

- riportare, tra le informazioni fornite all'atto della registrazione presso i Servizi Veterinari delle ASL o presso gli Uffici Provinciali competenti, gli estremi dell' ATC o dell' appostamento fisso che il detentore è autorizzato a frequentare
- non utilizzare per la stagione venatoria in corso altri richiami vivi diversi da quelli dichiarati all'atto della richiesta di autorizzazione e per i quali sono stati rilasciati gli anelli identificativi inamovibili.

Si allega inoltre (Scheda 2) un fax simile del Registro di detenzione di volatili (*Anseriformi e Caradriformi*) per l'utilizzo nell'attività venatoria così come previsto dal punto 2. del protocollo operativo allegato all'O.M. 1 Agosto 2008.

I tesserini venatori, completi delle informazioni inerenti la condizione sanitaria dei richiami vivi detenuti e le informazioni relative alle movimentazioni e l'eventuale cessione a terzi degli stessi, saranno conservati presso gli Uffici Provinciali competenti per un periodo non inferiore ad un anno dal termine della stagione venatoria per la quale gli stessi sono stati rilasciati.

I Servizi Veterinari e gli Enti competenti dei controlli sull'attività venatoria sono tenuti alla vigilanza della corretta attuazione sia delle norme sanitarie che di quelle relative alla situazione anagrafica degli allevamenti, nonché della corrispondenza delle informazioni disponibili presso i Servizi Veterinari e gli Uffici Provinciali e la situazione reale dell'allevamento.

## **BIOSICUREZZA**

Per prevenire la trasmissione del virus dell'influenza aviaria, deve essere garantita una netta separazione tra i richiami vivi e il pollame domestico allevato od ogni altra tipologia di avicoli. Pertanto i richiami devono essere custoditi in recinti distinti sia strutturalmente che funzionalmente rispetto al restante pollame domestico allevato. Se allevati in locali chiusi, deve essere garantita la corretta separazione da altri volatili. Devono essere trasportati esclusivamente i richiami utilizzati per la caccia; nessun altro volatile vivo può essere trasportato contemporaneamente. Il trasporto dei richiami

deve essere effettuato in contenitori lavabili da utilizzarsi solo per questo scopo con il fondo a tenuta, e devono essere ben lavati dopo l'utilizzo..

Il cacciatore è tenuto a garantire l'attuazione di misure di igiene riguardanti sia il suo vestiario sia il materiale e le attrezzature utilizzate per la pratica venatoria ed impedire che vengano a contatto con altro pollame domestico.

Nel luogo di detenzione dei richiami, se la persona addetta al loro governo è la stessa che si occupa di altro pollame, ad ogni passaggio devono essere garantite adeguate norme di igiene, sia personale (lavaggio mani, cambio stivali, ecc.) sia generali (distinti attrezzi per il governo e la pulizia).

**Registrazione di detenzione di volatili (*Anseriformi e Caradriformi*) per l'utilizzo nell'attività venatoria  
(O.M. 1 Agosto 2008)**

<b>CODICE DI IDENTIFICAZIONE</b> <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"> </td> </tr> </table>									
<b>LUOGO DI EFFETTIVA DETENZIONE/ALLEVAMENTO DEGLI ANIMALI:</b>									
INDIRIZZO: VIA _____	N. _____								
LOCALITA' _____	COMUNE _____								
PROVINCIA _____	CAP _____								

A.T.C. frequentato: \_\_\_\_\_

DETENTORE: _____	TEL. _____								
VIA _____	N. _____								
LOCALITA' _____	COMUNE _____								
PROVINCIA _____	CAP _____								
<b>CODICE FISCALE</b> <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"> </td> </tr> </table>									

**Codici identificativi individuali assegnati (compilazione a cura della Amministrazione Provinciale)**

	specie	matricola	data di applicazione	timbro
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

**Nel luogo sopraindicato sono presenti, inoltre, altri avicoli di seguito elencati:**

specie \_\_\_\_\_ N° \_\_\_\_\_ specie \_\_\_\_\_ N° \_\_\_\_\_

specie \_\_\_\_\_ N° \_\_\_\_\_ specie \_\_\_\_\_ N° \_\_\_\_\_

Il sottoscritto dichiara che gli animali di cui sopra sono in buone condizioni di salute e che non manifestano sintomi clinici di malattia denunciabile; prende atto delle disposizioni contenute nell'allegato A e dichiara di ottemperare agli obblighi ivi prescritti dall'OM 1 agosto 2008.

In particolare, si impegna a garantire una netta separazione tra detti richiami vivi ed eventuale altro pollame presente in allevamento, a segnalare tempestivamente qualsiasi possibile anomalia riscontrata ai Servizi Veterinari della AUSL, nonché a conferire ogni volatile venuto a morte per cause non identificate alla Sezione Provinciale dell'Istituto Zooprofilattico.

DATA \_\_\_\_\_

**Firma del Detentore degli animali**

**Norme sanitarie che condizionano di detenzione di volatili (*Anseriformi e Caradriformi*) per l'utilizzo nell'attività venatoria (O.M. 1 Agosto 2008)**

1. *Tracciabilità e rintracciabilità*.

Il detentore comunica alla provincia competente la scomparsa o la morte del volatile o l'eventuale cessione a terzi; la ASL provvede ad aggiornare la BDN di tali informazioni.

2. *Biosicurezza*.

Per prevenire la trasmissione del virus dell'influenza aviaria, deve essere garantita una netta separazione tra i richiami vivi e il pollame domestico allevato od ogni altra tipologia di avicoli. Pertanto i richiami devono essere custoditi in recinti distinti sia strutturalmente che funzionalmente rispetto al restante pollame domestico allevato. Se allevati in locali chiusi, deve essere garantita la corretta separazione da altri volatili. Devono essere trasportati esclusivamente i richiami utilizzati per la caccia; nessun altro volatile vivo può essere trasportato contemporaneamente. Il trasporto dei richiami deve essere effettuato in contenitori lavabili da utilizzarsi solo per questo scopo con il fondo a tenuta, e devono essere ben lavati dopo l'utilizzo..

Il cacciatore e' tenuto a garantire l'attuazione di misure di igiene riguardanti sia il suo vestiario sia il materiale e le attrezzature utilizzate per la pratica venatoria ed impedire che vengano a contatto con altro pollame domestico.

Nel luogo di detenzione dei richiami, se la persona addetta al loro governo e' la stessa che si occupa di altro pollame, ad ogni passaggio devono essere garantite adeguate norme di igiene, sia personale (lavaggio mani, cambio stivali, ecc.) sia generali (distinti attrezzi per il governo e la pulizia).

3. *Misure sanitarie di controllo*.

Devono essere controllati tutti i volatili rinvenuti morti o in cattivo stato di salute sui quali verra' effettuata un'autopsia e i prelievi per la ricerca di virus influenzali. A tal fine i richiami ammalati o morti devono essere tempestivamente consegnati alla Sezione locale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale, sita in via .....Comune di .....

ASL .....

Registro di detenzione di volatili (*Anseriformi e Caradriformi*) per l'utilizzo nell'attività venatoria  
(O.M. 1 Agosto 2008)

<p><b>COD. IDENTIFICAZIONE</b> <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p><b>RILASCIATO IL</b> _____</p> <p><b>LUOGO DI EFFETTIVA DETENZIONE/ALLEVAMENTO DEGLI ANIMALI:</b></p> <p><b>INDIRIZZO: VIA</b> _____ <b>N.</b> _____</p> <p><b>LOCALITA'</b> _____ <b>COMUNE</b> _____</p> <p><b>PROVINCIA</b> _____ <b>CAP</b> _____</p>
--

Codici identificativi individuali assegnati		
1. specie	_____ matricola	_____ data
2. specie	_____ matricola	_____ data
3. specie	_____ matricola	_____ data
4. specie	_____ matricola	_____ data
5. specie	_____ matricola	_____ data
6. specie	_____ matricola	_____ data
7. specie	_____ matricola	_____ data
8. specie	_____ matricola	_____ data

